



**IL DISEGNO DI LEGGE ALL'ESAME DEL SENATO IN MATERIA DI MODIFICHE
ALLA LEGGE 107 PER LA SOPPRESSIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI E
CHIAMATA DIRETTA DEI DOCENTI:**

VENGONO RIPORTATI:

- A) IN CELESTE I NUOVI ARTICOLI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE;**
- B) IN VERDE GLI ARTICOLI DELLA 107 MODIFICATI**
- C) IN BLU IL COMMENTO DELLA FLP SCUOLA FOGGIA**

**DDL d'iniziativa dei senatori GRANATO, PATUANELLI, MONTEVECCHI,
CORRADO, VANIN, ABATE, ANGRISANI, BOTTICI, CASTELLONE, DONNO,
L'ABBATE, LANZI, LEONE, LUCIDI, PACIFICO, PIARULLI, ROMANO,
TRENTACOSTE, VONO e FLORIDIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti
territoriali e chiamata diretta dei docenti

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende eliminare dall'ordinamento giuridico vigente l'istituto della chiamata diretta, introdotto con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona scuola», rivelatosi - come ampiamente prevedibile - un vero disastro.

L'obiettivo proposto, dunque, è quello di reindirizzare l'ordinamento scolastico verso più congrui binari costituzionali, abrogando quelle parti della riforma del 2015 che hanno permesso un accentramento di potere eccessivo in favore dei dirigenti scolastici. Tale intervento è, per tali ragioni, assolutamente necessario, al fine di superare le aberrazioni prodotte a danno dei docenti e del sistema scolastico in generale.

Il presente di legge stabilisce interventi immediati e condivisi prevedendo altresì, in stretta ed inscindibile connessione con l'abolizione della chiamata diretta, la revisione normativa degli ambiti territoriali, anch'essi introdotti dalla «Buona scuola» e già definiti «albi» nella originaria versione del disegno di legge presentato dal Governo.

L'introduzione della titolarità su ambito, difatti, ha consentito la costituzione di posti «ulteriori» in scuole situate in comuni spesso molto distanti le une dalle altre, costringendo molti docenti a faticosi spostamenti sul territorio provinciale.

L'introduzione di tali novità nella legislazione di settore ha prodotto un forte svilimento della professione docente, costringendo gli interessati da una parte a dipendere dal rapporto personale instaurato con il dirigente scolastico e dall'esercizio dell'arbitrio di quest'ultimo, e, dall'altra, qualora assunti su ambito territoriale, a spostarsi di continuo da un istituto a un altro.

L'evidenza del fallimento delle riforme richiamate si è palesata, da ultimo, nell'accordo sottoscritto il 26 giugno 2018 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i sindacati di categoria, con cui è stata abolita - dal contratto collettivo nazionale integrativo - la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici per i docenti titolari di ambito.

È tuttavia indispensabile procedere con la cancellazione dei richiamati istituti - chiamata diretta e ambiti territoriali - dalla normativa di rango primario. Per le ragioni richiamate si stabilisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, che la ripartizione dell'organico dell'autonomia avvenga non già «su ambiti territoriali» ma sulle singole istituzioni scolastiche, con la possibilità dell'assegnazione ad una o più scuole, entro il limite di due comuni confinanti.

Il personale docente acquisisce, di norma, la piena titolarità nell'istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni medesime. Restano invece in vigore le norme con cui si dispone che il dirigente scolastico assicuri il buon andamento dell'istituzione scolastica e svolga compiti di gestione, valorizzando le risorse umane e il merito dei docenti. Tali competenze, difatti, erano già presenti nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, in particolare dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La novità proposta, dunque, è relativa all'abrogazione di quelle parti della «Buona

scuola» che hanno introdotto nel sistema d'istruzione statale, in pura logica aziendalistica, l'attribuzione diretta degli incarichi ai docenti da parte del dirigente scolastico, con l'obiettivo di tornare nuovamente all'assegnazione meritocratica dei posti secondo i criteri di cui all'articolo 400, comma 02, terzo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base ai quali sono gli stessi «vincitori del concorso a scegliere, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione».

Difatti, constatato il fallimento delle scelte politiche compiute dai governi precedenti, fondate su una logica di depotenziamento del sistema dell'istruzione, è indispensabile intervenire per ribaltare la concezione di un sistema scolastico succube della gestione

economica e fondato sul contenimento dei costi e sul taglio delle risorse.

Le politiche scolastiche devono tornare al centro dell'agenda politica nazionale ed è necessario che siano supportate da un'interlocuzione continua con docenti, studenti e famiglie, per evitare che vengano perpetrate ulteriori ingiustizie a danno di una Scuola che è già stata oltremodo bistrattata ed impoverita nell'offerta culturale.

L'abolizione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali, come fortemente richiesto dalla stragrande maggioranza dei docenti nei giorni in cui il Governo imponeva la riforma della «Buona scuola», si inserisce all'interno di tale solco, frutto della condivisione, del confronto e del dialogo con chi vive quotidianamente il mondo della scuola.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 18, 71, 79, 80, 81 e 82 sono abrogati;

RIPORTIAMO I COMMI DELLA LEGGE 107 CHE SI INTENDONO ABROGARE CON IL NOSTRO COMMENTO RIPORTATO IN BLU:

LEGGE 107 - COMMA 18. *Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai commi da 79 a 83.*

OSSIA IL D.S. NON PROCEDE PIU' ALLA INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ASSEGNARE NELL'AMBITO SCOLASTICO COSI' COME ERA DISCIPLINATO DAI COMMI DAL 79 ALL'83

LEGGE 107 - COMMA 71. *Gli accordi di rete individuano: a) i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonche' di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilita', anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di piu' istituzioni scolastiche inserite nella rete; b) i piani di formazione del personale scolastico; c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalita'; d) le forme e le modalita' per la trasparenza e la pubblicita' delle decisioni e dei rendiconti delle attivita' svolte*

OSSIA CADE TUTTO IL SISTEMA FONDATO SULLA RETE DI SCUOLE SIA PER QUANTO ATTIENE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE CHE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE ALLE RETI DI AMBITO

LEGGE 107 COMMA 79. *A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.*

OSSIA: VIENE CASSATO TUTTO IL SISTEMA DI "SCELTA" DEI DOCENTI DA PARTE DEL D.S., IVI COMPRESA LA COMPLESSA PROCEDURA DI INVIO DEI CURRICULUM AI D.S. DOPO IL TRASFERIMENTO SU AMBITO TERRITORIALE CHE E' SOPPRESSA.

LEGGE 107-COMMA 80. *Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.*

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 107 COMMA 81. *Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilita' derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita', entro il secondo grado, con i docenti stessi.*

LEGGE 107 -COMMA 82. *L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceve piu' proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.*

OSSIA: VIENE CASSATO TUTTO IL SISTEMA DI INCARICO TRIENNALE CHE IL D.S. POTEVA NON RINNOVARE IN CASO DI VALUTAZIONE NEGATIVA O DI MODIFICA DEL PTOF.

il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.»;

LEGGE 107 COMMA 66. *A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:*

- a) la popolazione scolastica;*
- b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;*
- c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori situazioni o esperienze territoriali gia' in atto.*

OSSIA: SOPPRESSA L'ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANICI SUDDIVISI IN DOTAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE, RIPRISTINATO IL SOLO ORGANICO REGIONALE CHE, OVVIAMENTE, SARA' POI SUDDIVISO IN DOTAZIONE PROVINCIALE (QUINDI NON ORGANICO PROVINCIALE) E ARTICOLATO PER SEZIONI SEPARATE PER INFANZIA- PRIMARIA- MEDIA -SUPERIORE E PER CLASSI DI CONCORSO E TIPOLOGIA DI POSTO

b) al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell'assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno, a più istituzioni scolastiche, purché all'interno di comuni contermini, fino ad un massimo di due. Il personale docente viene assegnato ad una o più classi acquisendo la piena titolarità nell'istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola prima- ria e a venticinque ore nella scuola dell'in- fanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse»;

LEGGE 107 COMMA 68 - *A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.*

OSSIA: VIENE CASSATA LA DOTAZIONE DELL'ORGANICO PER AMBITI, E ASSEGNATA LA DOTAZIONE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA AD OGNI SCUOLA. IN QUESTO SENSO L'ORGANICO VIENE ATTRIBUITO AD UNA SOLA SCUOLA OVVERO A MASSIMO DUE SCUOLE DI COMUNI CHE SIANO PERO' "CONTERMINI" - TALE TERMINE, VERAMENTE, INTRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA NEL LESSICO GIURIDICO DELLA SCUOLA, STA AD INDICARE IL REQUISITO DI TERRITORIO CONFINANTE, CONTIGUO, ATTIGUO ED E' PIU' CHE ALTRO RIFERITO AI "PODERI" (!!!! POVERA SCUOLA). IL DOCENTE VIENE ASSEGNATO ANCHE A PIU' CLASSI DI CONCORSO(RITENIAMO CHE A CIO' CI SI VOGLIA RIFERIRE) AL FINE DI COSTITUIRE NELLA SCUOLA O NELLA SCUOLA DEL COMUNE "CONTERMINE" 18 ORE DI INSEGNAMENTO - SCUOLE SECONDARIE - OVVERO 24 O 25 ORE RISPETTIVAMENTE PER PRIMARIA E INFANZIA

c) il comma 70 è sostituito dal seguente:

«70. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali, con esclusione, in ogni caso, dell'utilizzo di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.»;

LEGGE 107 COMMA 70 -*Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete»*

OSSIA: SMONTATO IL PROGETTO DI COSTITUZIONE DI RETI DI SCUOLE DI AMBITO SIA DI SCOPO CHE PER LA FORMAZIONE. ORA LA COSTITUZIONE DI RETI PUO' AVVENIRE SOLO PER LA GESTIONE COMUNE DI PROGETTI MA, COMUNQUE, CHE NON PUO' PREVEDERE L'UTILIZZO DI PERSONALE DOCENTE ED ATA DELLE SCUOLE.

c) dopo il comma 73, sono inseriti i seguenti:

«73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici. Al personale docente che alla medesima data non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità è assegnata d'ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche del predetto ambito. Dall'anno scolastico 2019/2020 il personale docente è assegnato alle istituzioni scolastiche secondo i criteri di cui al comma 68.

73-ter. Il personale docente già titolare su cattedra alla data di entrata in vigore della presente disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.»;

LEGGE 107 -COMMA 73. -RESTA INVARIATO Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

OSSIA: IL PERSONALE CHE AL 31 AGOSTO 2019 RISULTI TITOLARE DI AMBITO ED E' IN SERVIZIO NELLA SCUOLA APPARTENENTE AL PREDETTO AMBITO DA ALMENO TRE ANNI ACQUISISCE LA TITOLARITA' SULLA STESSA SCUOLA. IL PERSONALE CHE, VICEVERSA, AL 31 AGOSTO NON RISULTI IN SERVIZIO IN UNA SCUOLA DELL'AMBITO DI TITOLARITA' E' ASSEGNATA LA TITOLARITA' SU UNA SCUOLA DELL'AMBITO OVE ATTUALMENTE PRESTA SERVIZIO. DALL'A.S. 2019/2020 IL PERSONALE DOCENTE E' ASSEGNATO CON TITOLARITA' SOLO SU SCUOLA E NON PER AMBITI.

IL PERSONALE, INOLTRE, CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE RISULTI GIA' TITOLARE DI SCUOLA NON PUO' ESSERE ASSEGNATO SU POSTI DI POTENZIAMENTO ALL'INTERNO DELLA STESSA SCUOLA, SE NON DIETRO SPECIFICA E VOLONTARIA RICHIESTA.

d) il comma 74 è sostituito dal seguente: «74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

LEGGE 107 - COMMA 74 *Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

OSSIA : IN SOSTANZA VIENE CASSATO IL RIFERIMENTO ALL'AMBITO

e) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, con le modalità di cui al comma 68, ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso, venendo assegnati ad una o più classi, acquisendo la piena titolarità nell'istituto con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse».

CONFERMATO

LEGGE 107 - COMMA 109 -LETT A) Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità':

a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa.

SOSTITUITO

I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. **CONFERMATO** La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito; **OSSIA: SI CONFERMA LA SOPPRESSIONE DELL'ASSEGNAZIONE SU AMBITO MA TITOLARITA' SOLO SU SCUOLA, IN VIRTU' DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI**

€ 1,00